



REGOLAMENTO CENTRO SUD **ex Chiesa del Crocifisso, via Umberto I°, n° 49** **Castelbuono**

Approvato con delibera del C.d.A. del 09/12/2017

Premessa

Il Centro Polis, affidatario dell'immobile di seguito specificato, nell'intento di renderne più funzionale l'uso, ritiene necessario definire alcune norme che consentono a istituzioni, associazioni, gruppi culturali, formazioni politiche, di volontariato, ditte, aziende o privati cittadini di poter usufruire della struttura e delle attrezzature presenti al suo interno.

Visti gli atti di seguito elencati:

- **Delibera n° 90 del 23.12.2010** riguardante l'approvazione dello statuto del Centro Polis che all'art. 2 definisce i compiti e le finalità dell'istituzione ed in particolare al comma 4 prevede che il Centro Polis si articoli in delibere del proprio CDA; all'art 6 le competenze, e all'art 23 la gestione amministrativa contabile
- **Delibera n° 7 del 06.02.2013** che ha per oggetto l'Approvazione del Regolamento Comunale per l'uso da parte di terzi dei beni immobili nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale
- **Delibera n° 99 dell'11.11.2013** che approva il protocollo di intesa tra il Comune di Castelbuono e la parrocchia Natività Maria Vergine per l'utilizzo dell'immobile temporaneamente chiuso al culto dell'ex chiesa del Crocifisso, e all'art.6 prevede la necessità di predisporre una carta dei servizi e un regolamento d'uso per



l'informazione, la pianificazione e l'efficiente fruizione degli spazi

- **Delibera n° 100 dell'11.11.2013** che approva il protocollo di intesa tra il comune di Castelbuono e le associazioni giovanili per l'uso e la gestione dell'ex chiesa del Crocifisso
- **Delibera n° 28 del 19.04.2015** che definisce la disciplina d'uso dell'ex chiesa del Crocifisso denominata Centro Sud
- **Delibera n° 55 del 14.06.2016** riguardante l'affidamento dell'ex Chiesa del Crocifisso-Centro Sud al Centro Polis
- **Convenzione datata 24.10.2016** sulla gestione del Centro Sud tra il Centro Polis e le associazioni firmatarie per la formazione di un comitato di tecnico scientifico per la gestione e la regolazione delle competenze in cui, all'art. 2, vengono attribuiti al Centro Polis la facoltà di redigere il regolamento d'uso e l'amministrazione contabile



Il Centro Polis, Istituzione Culturale Comunale

emana la seguente

Disciplina d'uso dei locali e delle attrezzature del Centro Sud di Castelbuono

Art. 1 – denominazione e proprietà

E' denominato Centro Sud l'immobile individuato come ex Chiesa del Crocifisso sito in corso Umberto I, n° 49 a Castelbuono (Pa). L'immobile, insieme ai beni di sua di pertinenza è di proprietà della Parrocchia della Natività di Maria Vergine ed è concesso in comodato gratuito al Comune di Castelbuono per un periodo di dieci anni salvo rinnovo tra le parti.

Art. 2 – responsabilità e gestione

La gestione del Centro Sud è affidata, a regime, ad un comitato formato dal Comune di Castelbuono, per tramite del Centro Polis (Istituzione Culturale Comunale), dalla Parrocchia della Natività di Maria Vergine, e da tre associazioni di diritto privato a scopo culturale e/o sociale in rappresentanza del territorio inizialmente individuate nelle associazioni firmatarie del protocollo di intesa approvato con delibera di giunta n. 100 dell'11.11.2013.

Rappresentatività all'interno del Comitato di gestione:

Il Comune di Castelbuono e la Parrocchia della Natività di Maria Vergine nominano rispettivamente i propri rappresentanti, mentre i tre membri in rappresentanza delle associazioni di diritto privato a scopo culturale e/o sociale del territorio sono eletti dagli affiliati.

Art. 3 – competenze Centro Polis

L'attività amministrativa e contabile del Centro Sud è affidata al Centro Polis che, attraverso il presente regolamento ne disciplina l'uso.

Il Comitato di gestione è responsabile della custodia e della buona conservazione del Centro Sud e dei beni di sua pertinenza, e regola e programma l'attività tecnico-scientifica.

Art. 4 – oneri di custodia e conservazione

Gli oneri derivanti dalla perfetta custodia e dalla buona conservazione del Centro Sud sono finanziati dagli introiti delle attività svolte nello stesso, a seguito delle programmazioni di cui all'art.3. Pertanto, le attività programmate, devono essere adeguate in quantità e qualità, al fine di garantire opportuni ricavi economici e idonee ricadute sociali che permettano l'ottimizzazione della struttura immobiliare e delle attrezzature ivi presenti. Parte integrante del presente regolamento è il tariffario d'uso che viene rivisto annualmente dal CdA del Centro Polis e comunicato al comitato di Gestione (allegato 2 al presente regolamento).

Art. 5 – finalità e attività

Al fine di concorrere allo sviluppo civico, culturale ed economico della comunità, l'uso dei locali del Centro Sud viene concesso a istituzioni, gruppi culturali, di volontariato, musicali, teatrali, politici, sociali ed artistici che rientrino nella globale disposizione di risorse previste dalle finalità generali della gestione.



Il Centro Polis, con il supporto del Comitato di Gestione, promuove ogni attività culturale, sociale, scientifica, religiosa e turistica che ritiene idonea al perseguimento delle finalità del Centro Sud direttamente ed autonomamente, per mezzo di associazioni o singoli cittadini che ne facciano apposita istanza (allegato n° 1 al presente regolamento), da far pervenire nei tempi e nei modi previsti al fine di pianificare il calendario delle attività.

Art. 6 – accesso al Centro Sud

Il Centro Sud è accessibile ad ogni cittadino che ne voglia fare uso in conformità alle finalità e le regole di gestione di esso, che prevedono la presentazione dell'istanza, la concessione d'uso, la sottoscrizione dell'assunzione di responsabilità (allegato n°1 al presente regolamento) e il pagamento previsto.

In particolare, il concessionario è tenuto a:

- *Utilizzare il locale per le sole attività o manifestazioni oggetto di concessione*
- *Non cedere a terzi l'uso dei locali e/o delle attrezzature*
- *Acquisire l'autorizzazione formale da produrre in caso di controllo*
- *Ottemperare al pagamento del canone di concessione*
- *Ad avvisare le forze dell'ordine in caso di manifestazioni o eventi che possano rappresentare rischi per l'incolumità dei visitatori*
- *Comunicare tempestivamente al Centro Polis eventuali problematiche di custodia, manutenzione o altra situazione di potenziale danno o pericolo per cose o persone*
- *Vigilare sulla tutela dell'immobile e delle attrezzature*
- *Far rispettare i divieti di fumo o di utilizzo di cibo e bevande*
- *Assumere a proprio carico, salvo diverse e specificate modalità, spese, imposte e tasse dipendenti dall'uso della concessione e regolamentate da apposite norme di legge*
- *Restituire il locale nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato, provvedendo alla pulizia dello stesso*
- *Risarcire eventuali danni*

Art. 7 – attività esclusive

In occasione di determinate attività conformi alle finalità del Centro Sud, che rappresentano interessi estesi per la collettività e che ricevono il patrocinio del Comune di Castelbuono e/o del Centro Polis, sono previsti accessi esclusivi liberi deliberati e comunicati direttamente al Comitato di Gestione. Si prevedono altresì un minimo di 12 accessi annui per le attività del Comune. In presenza di richieste aggiuntive di concessioni libere a favore del Comune di Castelbuono esse potranno essere garantite qualora ricorrano le condizioni sopra citate nel presente art.

I membri del comitato di gestione possono usufruire dei locali e delle attrezzature in modo esclusivo attraverso attività pianificate e condivise.

La concessione dei locali a soggetti terzi è a titolo oneroso (vedi tariffario – Allegato n°2) salvo diversa e motivata autorizzazione del Comitato di Gestione. Il richiedente per poter svolgere un'iniziativa o un evento deve munirsi di permessi SIAE, agibilità ENPALS e tutti i nulla osta necessari.

Art. 8 – responsabilità in caso di attività esclusive

La responsabilità per danni arrecati al Centro Sud o a terzi durante le attività esclusive grava sul soggetto, ente o associazione autorizzato, come da sottoscritta assunzione di responsabilità.

Art. 9 – calendario attività esclusive

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comitato di Gestione approva il calendario delle attività ordinarie e esclusive previste per l'anno successivo sulla base delle istanze pervenute nei tempi idonei alla gestione della programmazione.

Il calendario può essere integrato da ulteriori attività sulla base di specifiche istanze o esigenze.

In caso di istanze per attività inerenti allo stesso periodo prevale l'istanza depositata prima salvo che, per valenza o esigenze straordinarie, il Comitato motivi un diverso ordine di preferenza.

Secondo quanto previsto nelle finalità originarie, la sovrapposizione delle richieste in ordine a date e/o tipologia e di utilizzo dovrà



comunque favorire le associazioni locali e giovanili; l'utilizzo di più di 7 giorni non può essere garantito se si presentano richieste in tempi coincidenti. In tal caso infatti il Comitato di Gestione cercherà di accontentare tutti eventualmente restringendo i tempi d'uso.

Art. 10 – affiliazione

Le associazioni culturali, sociali, scientifiche, religione e turistiche possono affiliarsi al Centro Sud dietro pagamento di una quota annuale che dà esclusivo diritto ad uno sconto sulle tariffe generali applicate alle attività esclusive autorizzate dal Centro Sud ovvero diritto di voto nell'elezione del comitato di gestione nelle sue componenti private. L'affiliazione viene effettuata tramite la presentazione di un modulo apposito nel quale vengono sottoscritte le norme specifiche e le condizioni di affiliazione (allegato 3 al presente regolamento). Per tutte le attività che necessitano dei locali per la prova generale, gli stessi sono concessi gratuitamente per un giorno. L'utilizzo per più giorni per le prove, è sottoposto a valutazione da parte del comitato di gestione che stabilirà modalità e contributo.

Art. 11 – disposizioni transitorie

Nelle more della individuazione e conseguenziale adesione delle Associazioni potenzialmente fruitrici del Centro Sud, la durata in carica del presente Comitato di Gestione temporaneo è fissata fino al 12.07.2018; il Comitato eletto dura in carica 2 anni.

Art. 12 – disposizioni conclusive

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle norme di legge vigenti in materia di associazioni e al Regolamento Comunale

Finalità originarie

- La chiesa è temporaneamente chiusa al culto
- Le attività devono essere sempre alla dignità nativa della struttura
- La destinazione deve assicurare una proficua politica centrale complessiva assicurando oltre ad un adeguato standard qualitativo per un servizio reso alla collettività, anche un'ottimizzazione degli spazi e dei costi
- L'obiettivo generale è preservare la specificità, assicurando la fruizione alla cittadinanza ed in particolare alle associazioni giovanili
- La struttura diventi un vero e proprio laboratorio urbano e spazio aggregativo
- Le attività proposte ottemperino le finalità di civiltà cristiana, di carità sociale cultura umana